

(N. 2471)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1967

Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, della speciale elargizione prevista a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, prevede la corresponsione di una speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere.

Per effetto di successivi provvedimenti legislativi la misura di tale elargizione è attualmente fissata in lire 500.000, 400.000 e 300.000 rispettivamente per le famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa.

Con disegno di legge d'iniziativa del Ministero dell'interno recentemente approvato dal Consiglio dei ministri viene tra l'altro previsto che l'elargizione di cui trattasi è corrisposta in misura uguale per tutti gli aventi diritto, indipendentemente dal grado del caduto, nella misura di lire 2.000.000.

Evidenti motivi di equità inducono a proporre l'estensione di tale elargizione, intesa a dare un doveroso riconoscimento morale oltre che un aiuto materiale ai congiunti di coloro che hanno sacrificato la vita per il

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblico interesse, anche alle famiglie del personale dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, caduto vittima del dovere, alle quali del resto già vengono di fatto corrisposti sussidi urgenti in misura pari alla suddetta elargizione.

A ciò provvede l'unito disegno di legge il cui onere annuo calcolato in relazione alla nuova misura unica di lire 2.000.000 prevista

per l'elargizione da corrispondere alle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere, può essere determinato in lire 110 milioni.

Alla relativa spesa per il corrente e per i successivi esercizi finanziari può essere fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, come precisato dall'articolo 2 del proposto provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le elargizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.

**Art. 2.**

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 110 milioni, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2012 (lire 20 milioni), n. 2031 (lire 30 milioni) e n. 2302 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.